

Comune di MAMOIADA

Provincia di Nuoro

PARERE DEL REVISORE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013 E DI BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015

Premessa

Il presente Schema di parere del Revisore alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed alla proposta di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013-2015 è formulato sulla base della normativa vigente, come modificata ed integrata dalle disposizioni approvate durante il 2012, compreso il Dl. n. 174/12 (Decreto "Salva Enti Locali") ed la Legge n. 190 ("Anticorruzione").

Il Documento di seguito contenuto incorpora i dati relativi agli Schemi di questionario, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione per l'anno 2012 secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006.

L'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/00 prevede che il Revisore, nel Parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni rispetto agli esercizi precedenti, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni e, il Consiglio dell'Ente è tenuto ad adottare provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore. Il Revisore è tenuto a vigilare sull'adozione effettiva dei provvedimenti o a valutare le motivazioni sul mancato recepimento dei suggerimenti.

Il Parere deve attestare:

- l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi di cui al Dpr. n. 194/96);
- la completezza degli allegati;
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;
- il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.

Le previsioni annuali e pluriennali devono conformarsi agli atti fondamentali della programmazione dell'Ente, quali:

- linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti di mandato e loro adeguamento;
- piano generale di sviluppo dell'Ente;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06;
- piani economico-finanziari delle nuove opere finanziate con mutui la cui spesa superi 516.456,90 Euro (art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/00);
- strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione;
- piano di alienazione aree e fabbricati;
- relazione previsionale e programmatica;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- piano annuale relativo agli incarichi di ricerca, studio e consulenza che l'Ente intende affidare;
- piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture dell'Ente;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare di cui all'art. 58 della Legge n. 133/08;

- nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 203/08 ("Finanziaria").

In particolare, occorre porre attenzione agli obiettivi previsti nel Piano generale di sviluppo dell'Ente redatto sulla base delle Linee programmatiche presentate al Consiglio comunale dal Sindaco al momento dell'insediamento (art. 46, comma 3, del Tuel), agli adeguamenti effettuati ed alla verifica periodica della loro attuazione.

Nel Parere deve essere attestato il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del Patto di stabilità interno.

La Relazione deve altresì dare un giudizio riguardo all'attendibilità e alla congruità delle previsioni di bilancio in base alla verifica dell'accertabilità e dell'esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione di spesa per l'equilibrio della gestione.

Si dovrà accertare che le previsioni di entrata siano fondate su atti che diano la possibilità di quantificarne l'ammontare e definiscano gli obiettivi da conseguire.

Il Parere dovrà evidenziare previsioni di entrate prive di certezza o accertabili nel corso dell'esercizio e, se collegate a previsioni di spesa, gli impegni relativi potranno essere assunti solo dopo il conseguimento di tali entrate.

La mancata congruità della spesa per fattori produttivi consolidati e necessari ad assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale, ammortamento mutui, utenze, ecc., deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere all'Organo consiliare un adeguamento.

Per le spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali, ecc.), il Revisore deve suggerire verifiche periodiche, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

Ai fini della congruità ed attendibilità, non può prescindersi da un confronto delle previsioni con i dati dei rendiconti degli anni precedenti e dall'analisi degli scostamenti.

Evidenziamo che a partire dall'anno 2013 anche i Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti saranno soggetti alle disposizioni in materia di Patto di stabilità interno (art. 31, comma 1, Legge n. 183/11), ad esclusione dei soli Comuni che opteranno per l'Unione di cui all'ex art. 16 del Dl. n. 138/11 e che saranno assoggettati al Patto di stabilità solo a decorrere dal 2014.

Il Dl. n. 174/12, in attesa di conversione, con il comma 1, lett. o), novella l'art. 239 del Tuel, recante la disciplina delle funzioni del Revisore, ed estende l'ambito di espressione dei pareri, oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, anche alle seguenti specifiche materie:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad Organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Inoltre, riguardo ai nuovi obblighi di gestione associata e "funzioni fondamentali" dei Comuni, è da evidenziare che l'art. 19, del Dl. n. 95/12, modificando l'art. 14, del Dl. n. 78/10, ha ampliato le "funzioni fondamentali" dei Comuni, che sono ora passate da 6 a 10. L'art. 19, del Dl. n. 95/12, novellando l'art. 14, del Dl. n. 78/10, ha modificato la disciplina in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, prevedendo che tutti i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esercitino obbligatoriamente in forma

associata, mediante Unioni di Comuni (art. 32 Tuel) o Convenzione (art. 30 Tuel), la quasi totalità delle "funzioni fondamentali" (ad esclusione della tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e dei compiti in materia di Servizi anagrafici nonché in materia di Servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale).

Infine, si sottolinea come lo scenario normativo ordinamentale degli Enti Locali sia, nel 2012 ma anche nei prossimi anni, in fase di modifica strutturale per l'approvazione di numerose norme, molte delle quali in attesa di parziale attuazione: "Legge di stabilità (Legge n. 183/11), "Decreto Salva-Italia" (Dl. n. 201/11, "Decreto Milleproroghe" (Dl. n. 216/11), "Decreto liberalizzazioni" (Dl. n. 1/12), "Decreto Semplificazioni" (Dl. n. 5/12), "Decreto Semplificazione fiscale" (Dl. n. 16/12), "Spending review1" (Dl. n. 52/12), "Decreto Crescita" (Dl. n. 83/12), "Riforma del Mercato del Lavoro" (Legge n. 92/12), "Spending review (Dl. n. 95/12), "Decreto Enti Locali" (Dl. n. 174/12), "Decreto Crescita (Dl. n. 179/12) e "Anticorruzione " (Legge n. 190/12).

Si ricorda che nel periodo maggio 2010-settembre 2011 sono stati approvati anche gli 8 Decreti attuativi del "Federalismo" riguardanti: il Federalismo demaniale (Dlgs. 28 maggio 2010, n. 85), Roma Capitale (Dlgs. 17 settembre 2010, n. 156), i Fabbisogni standard (Dlgs. 26 novembre 2010, n. 216), il Federalismo municipale (Dlgs. 14 marzo 2011 n. 23), l'Autonomia tributaria di regioni e province (Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68), la Perequazione e rimozione squilibri (Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88), l'Armonizzazione sistemi contabili (Dlgs. 23 giugno, n. 118) e le Sanzioni e i premi per regioni, province e comuni (Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149).

VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore del Comune di MAMOIADA

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 2 agosto 2013 e poi successivamente entro il 02 settembre 2013:

- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- lo Schema di bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;
- la Relazione previsionale e programmatica predisposta dalla Giunta comunale;

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:

nonché i seguenti altri allegati obbligatori di cui all'art. 172 del Dlgs. n. 267/00:

- il Rendiconto di gestione deliberato relativo all'esercizio finanziario 2011 e 2012;
- lo Schema di deliberazione sulla quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza e ad attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà e in diritto di superficie e di determinazione del relativo prezzo di cessione;
- il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, e successive modificazioni;
- il Programma triennale e del fabbisogno di personale (art. 91 del Dlgs. n. 267/00, art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01 e art. 19, comma 8, della Legge n. 448/01);
- lo Schema di deliberazione per la determinazione, per l'esercizio 2013, di variazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

acquisiti altresì

- il Prospetto contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 107, della Legge 220/10);
- il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, come individuate dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 (per gli Enti non "pattizzati" dal comma 562) e dall'art. 76 del Dl. n. 112/08;
- gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento (art. 2, comma 594, della Legge n. 244/07 ("Finanziaria));
- il Prospetto della verifica della riduzione dei costi degli apparati amministrativi (art. 6, Dl. n. 78/10);
- il Prospetto analitico dei mutui passivi con le quote capitali e gli interessi;
- l'Inventario dei beni mobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2012,
- l'Inventario dei beni immobili dell'Ente, aggiornato al 31/12/2012;
- l'elenco dei beni patrimoniali locati;

visti

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;

- il Principio contabile n. 1, concernente la "Programmazione e previsione nel sistema di bilancio", approvato il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 154 del Tuel;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 102/09 ("Provvedimenti anticrisi");
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 ("Collegato sviluppo alla Manovra economica ");
- il Dlgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ("Decreto Brunetta"), pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009, attuativo della Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 2009;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), pubblicata sulla G.U. n. 303, Supplemento Ordinario n. 245;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ("Finanziaria), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009;
- il Dl. 30 dicembre 2009, n. 194 (Decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, e pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010;
- il Dl. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 marzo 2010 n. 42 e pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.
- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 ("Federalismo demaniale"), pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010, n. 134,
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 170 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174 ("Manovra correttiva 2011-);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Antimafia"), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010;
- la Legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata sulla G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento Ordinario n. 243;
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ("Legge di stabilità-Finanziaria), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010;
- il Dl. 29 dicembre 2010, n. 225 ("Milleproroghe), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010;
- il Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo Fiscale Municipale"), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011;
- il Dlgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Autonomia tributaria di regioni e province - costi e fabbisogni standard", pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2011;
- il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88 "Perequazione e rimozione squilibri", pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22 giugno 2011;
- il Dl. 6 luglio 2011, n. 98, ("Manovra di stabilizzazione finanziaria"),pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata sulla G.U. n.164 del 16 luglio 2011;

- il Dl. 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011;
- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"), pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2011;
- il Dl. 13 agosto 2011, n. 138, "Manovra di stabilizzazione finanziaria bis", pubblicato sulla G.U. 188 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 16 settembre 2011;
- il Dlgs. 6 settembre 2011, n. 149 ("Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni"), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 2011);
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ("Legge di stabilità), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011;
- il Dl. 6 dicembre 2011, n. 201 ("Decreto Salva Italia"), pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011;
- il Dl. 29 dicembre 2011, n. 216 ("Decreto Milleproroghe"), pubblicato sulla G.U. n. convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012.
- il Dl. 24 gennaio 2012, n. 1 ("Decreto Liberalizzazioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 71 del 4 marzo 2012.
- il Dl. 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 6 aprile 2012.
- il Dl. 2 marzo 2012, n. 16 ("Decreto Semplificazione fiscale"), convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012.
- il Dl. 7 maggio 2012, n. 52 ("Spending Review1"), convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, pubblicata sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2012.
- il Dl. 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell' 11 agosto 2012.
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 ("Riforma del Mercato del Lavoro"), pubblicata sulla G.U. n. 153, del 3 luglio 2012.
- il Dl. 6 luglio 2012, n. 95 ("Spending Review), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- il Dl. 10 ottobre 2012, n. 174 ("Decreto Enti Locali");
- il Dl. 18 ottobre 2012, n. 179 ("Decreto Crescita);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

dato atto

che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti Locali di cui al Decreto emanato in data 24 giugno

2002 dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2002);

- che sui titoli di entrata e di spesa dei documenti di bilancio sono stati riportati i codici gestionali di cui al Decreto Mef 18 febbraio 2005 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 57 del 10 marzo 2005) di introduzione del Siope ("Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici", di cui all'art. 28, della Legge n. 289/02, "Finanziaria"), come sostituito dal Decreto Mef 14 novembre 2006, n. 135553;

attesta

che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La **situazione di cassa** dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2010	1.646.291,58	0,00
Anno 2011	1.547.295,58	0,00
Anno 2012	1.398.115,56	0,00

DATI DI BILANCIO**PARTE CORRENTE****Entrata**

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposta municipale propria	56.700,00	247.119,03	102.500,00
Imposta com. sulla pubblicità	4.849,18	2.632,50	5.000,00
Addizionale Irpef	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	32.725,20	7.299,38	5.000,00
Tares (Tarsu)	176.000,00	245.000,00	266.449,00
Tosap	8.000,00	8.195,10	8.500,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00
Diritti su pubbliche affissioni	138,00	0,00	150,00
Altre entrate tributarie proprie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I	278.412,38	510.246,01	387.599,00
TRASFERIMENTI			
Trasferimenti dallo Stato	781.107,42	569.219,74	462.930,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	1.702.850,05	1.769.248,27	1.571.014,00
Altri trasferimenti	145.778,59	146.656,52	81.051,00
Totale Titolo II	2.629.736,06	2.485.124,53	2.114.995,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Diritti di segreteria	14.381,97	13.593,88	14.300,00
Proventi contravvenzionali	1.924,33	370,00	2.500,00
Entrate da servizi scolastici	37.573,49	37.254,16	47.000,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizio idrico	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	60.939,31	55.821,90	55.850,00
Entrate da servizi cimiteriali	0,00	0,00	0,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da serv. pubblici	12.000,00	0,00	0,00
Proventi da beni dell'Ente	0,00	13.595,00	12.000,00
Proventi sfrutt. marchi Ente	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi	8.612,85	3.000,00	2.300,00
Utili da aziende e società	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	83.109,40	84.452,05	72.500,00
Totale Titolo III	218.541,35	208.086,99	206.450,00
Totale entrate correnti	3.126.689,79	3.203.457,53	2.709.044,00

Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE CORRENTI			
Personale	730.753,10	719.034,28	657.288,00
Acquisto beni di consumo	109.921,99	158.787,31	143.042,00
Prestazioni di servizi	1.036.356,97	1.036.388,92	989.428,00
Utilizzo di beni di terzi	5.790,00	6.000,00	3.000,00
Trasferimenti	674.432,08	732.643,24	663.877,00
Interessi passivi	84.305,83	77.771,55	70.815,00
Imposte e tasse	49.060,90	47.477,27	38.891,00
Oneri straordinari	0,00	5.679,64	6.524,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	16.773,00
Totale Titolo I	2.690.620,87	2.783.782,21	2.589.638,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Rimborso capitale mutui	103.412,00	109.945,73	116.906,00
Rimborso capitale BOC	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticip.ne di cassa	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo III	103.412,00	109.945,73	116.906,00
Totale Titolo I e III	2.794.032,87	2.893.727,94	2.706.544,00
PARTE SPESA			

PARTE IN CONTO CAPITALE

Entrata

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE			
Alienazione di beni patrimoniali	4.564,21	9.365,38	11.200,00
Trasferimenti dallo Stato	22.987,68	22.924,87	22.925,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	578.915,65	62.000,00	312.710,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	3.800,00	40.990,00
Trasferimenti da altri soggetti	16.000,00	14.160,62	20.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	622.467,54	112.250,87	407.825,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	622.467,54	112.250,87	407.825,00

Spesa

(dati espressi in Euro con indicazione dei centesimi)

Voci	Rendiconto o 2011	Rendiconto 2012	Previsione 2013
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Acquisizione di beni immobili	816.680,92	363.466,30	352.915,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	20.000,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	59.474,62	144.941,28	22.410,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	921.155,54	538.407,58	410.325,00

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario

Il Revisore attesta

- di non aver rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2012 e 2013:

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi del Bilancio di previsione 2013 (art. 162, comma 5, e art. 168, comma 2, del Tuel)

Entrate			Spese		
voce	Euro	%	voce	Euro	%
Titolo I: Entrate tributarie	387.599,00	9,93	Titolo I: Spese correnti	2.589.638,00	75,00
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	2.114.995,00	54,20	-----		
Titolo III: Entrate extratributarie	206.450,00	5,29	-----		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	407.825,00	10,45	Titolo II: Spese in conto capitale	410.325,00	11,88
Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	116.906,00	3,39
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	336.000,00	8,61	Titolo IV: Spese per servizi per conto terzi	336.000,00	9,73
Totale	3.452.869,00	88,48	Totale	3.452.869,00	100,00
Avanzo di amministrazione 2012 presunto	449.007,00	11,52	Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	0,00	0,00
Totale complessivo delle entrate	3.901.876,00	100,00	Totale complessivo delle spese	3.452.869,00	100,00

Dal precedente quadro riassuntivo delle previsioni di competenza, risulta quindi:

- che il totale delle entrate eguaglia il totale delle spese e quindi il bilancio è complessivamente in pareggio finanziario;
- che il totale del Titolo VI delle entrate eguaglia il Titolo IV della spesa e quindi si ha equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi.

Verifica dell'equilibrio finanziario della parte corrente del Bilancio di previsione
(art. 162, comma 6, del Tuel)

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	510.246,01	498.283,00	387.599,00
Entrate: Titolo II	2.485.124,53	2.527.097,12	2.114.995,00
Entrate: Titolo III	208.086,99	229.680,00	206.450,00
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	3.203.457,53	3.255.060,12	2.709.044,00
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	2.706.010,66	3.019.852,12	2.518.823,00
DIFFERENZA (C=A-B)	497.446,87	235.208,00	190.221,00
Interessi passivi (D)	77.771,55	77.775,00	70.815,00
DIFFERENZA (E=D-C)	419.675,32	157.433,00	119.406,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	109.945,73	109.946,00	116.906,00
SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)	309.729,59	47.487,00	2.500,00
Copertura o utilizzo saldo:			
1)			
2)			
3)			

Dal precedente prospetto risulta quindi:

- che le entrate correnti finanziano interamente le spese correnti di gestione esclusi gli interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano completamente la spesa per interessi passivi conseguenti ad investimenti effettuati negli anni precedenti;
- che le entrate correnti finanziano altresì la spesa per il rimborso di quote capitale dei mutui;

**Verifica dell'equilibrio finanziario della parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2013
(art. 162, comma 6, del Tuel)**

Descrizione	Preventivo Assestato 2012	Rendiconto 2012	Preventivo 2013
Entrate: Titolo I	510.246,01	498.283,00	387.599,00
Entrate: Titolo II	2.485.124,53	2.527.097,12	2.114.995,00
Entrate: Titolo III	208.086,99	229.680,00	206.450,00
TOTALE (Entrate Titoli I, II, III) (A)	3.203.457,53	3.255.060,12	2.709.044,00
Spese: Titolo I (escluso interessi passivi) (B)	2.706.010,66	3.019.852,12	2.518.823,00
DIFFERENZA (C=A-B)	497.446,87	235.208,00	190.221,00
Interessi passivi (D)	77.771,55	77.775,00	70.815,00
DIFFERENZA (E=D-C)	419.675,32	157.433,00	119.406,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			
Rimborso prestiti (parte del TIT. III) (F)	109.945,73	109.946,00	116.906,00
SALDO SITUAZIONE CORRENTE (E-F)	309.729,59	47.487,00	2.500,00
Copertura o utilizzo saldo:			
1)			
2)			
3)			

Dal precedente prospetto risulta quindi:

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128, del Dlgs. n. 163/06, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

Il Revisore attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

Entrate correnti (Titolo I, II e III) del Rendiconto 2011	Euro	3.126.689,79
Interessi passivi su mutui precedentemente contratti e su garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 del Dlgs. n. 267/00, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.....	Euro	70.815,00
Totale complessivo interessi passivi	Euro	70.815,00
Incidenza percentuale del totale complessivo degli interessi passivi sul totale delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2011		2,26%

- che l'Ente, pertanto, non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art.204 del Dlgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, della Legge n. 183/11 ("Legge di stabilità) ed interpretato secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12³;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2011-2012 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2009-2010, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2013-2015, risultano essere le seguenti:

2011	2012	2013	2014	2015
2,94%	2,49%	2,26%	2,18%	2,61%

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V, ctg. 2-4)

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito	1.606.134,46	1.502.722,46	1.392.776,73	1.275.870,73	1.158.964,73
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	103.412,00	109.945,73	116.906,00	116.906,00	116.906,00
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.502.722,46	1.392.776,73	1.275.870,73	1.158.964,73	1.042.058,73

³ Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che "il comma 1 dell'art. 204 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, Legge n. 183/11);
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015
Oneri finanziari	84.305,83	77.771,55	70.815,00	70.815,00	70.815,00
Quota capitale	103.412,00	109.945,73	116.906,00	116.906,00	116.906,00
Totale fine anno	187.717,83	187.717,28	187.721,00	187.721,00	187.721,00

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione

Il Revisore ha accertato che nel bilancio 2013 non vi sono somme iscritte al Titolo V dell'entrata, Categorie 3 e 4, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari.

PATTO DI STABILITA' **VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2013**

Il revisore sottolinea che la "Legge di stabilità 2012" (artt. 30, 31 e 32, Legge 12 novembre 2011, n. 183), contiene la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

Rispetto agli anni precedenti, il Revisore evidenzia le seguenti modifiche:

- applicazione, a decorrere dal 2013, delle disposizioni in materia di Patto di stabilità anche ai Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le classi di virtuosità delle Province e dei Comuni passano da 4 a 2 e sono modificati i criteri di calcolo;
- esclusione dal Patto, per gli anni 2013 e 2014, oltre che alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, alle risorse europee ed alle spese per i Censimenti, è estesa anche alle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Mef;

¹ Il Patto di stabilità interno, per l'anno 2013, si applica esclusivamente a Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

² Per maggiori approfondimenti riguardo al controllo dei revisori riguardo al Patto di stabilità interno, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale".

- esclusione delle spese derivanti dall'attuazione del "Federalismo demaniale", nella misura dei corrispondenti importi in precedenza sostenuti dallo Stato per la gestione e manutenzione dei beni trasferiti;
- introduzione, in tema di certificazione, di un termine perentorio (il 15 maggio dell'anno successivo) oltre il quale gli Enti non possono procedere alla rettifica dei dati già inoltrati;
- i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, che a partire dal 2013, saranno assoggettati al Patto di stabilità, qualora optino per l'Unione di cui al previgente art. 16, del Dl. n. 138/11, saranno assoggettati al Patto solo a decorrere dal 2014 (art. 19, commi 1 e 2), del Dl. n. 95/12).

Le norme recate dall'art. 31 confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli Enti Locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).

Importante innovazione è stata dettata dall'art. 4, del Dl. n. 138/11, secondo cui anche le Società "in-house", affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali, siano assoggettate al Patto di stabilità interno, secondo modalità da definirsi in sede di attuazione dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. 112/08; l'osservanza di quanto sopra è posta sotto la vigilanza degli Enti Locali di riferimento.

Anche per il 2013 viene confermata la ratio del Patto di stabilità tendente al miglioramento del saldo finanziario netto tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista.

In conseguenza di ciò:

- fa presente che gli Enti soggetti al Patto di stabilità devono conseguire un saldo finanziario di competenza mista, pari alla spesa corrente media degli anni 2006-2007-2008, desunta dai certificati al Conto consuntivo, moltiplicata per le percentuali previste per l'anno 2013 e successivi, 19,7% per le Province e 15,4% per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e per quelli con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti, ed, inoltre, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'art. 14, comma 2, del Dl. 78/10;

Tali percentuali si applicano nelle more dell'adozione del Decreto previsto dall'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, concernente l'individuazione degli Enti virtuosi. Per gli Enti non virtuosi, con riferimento all'art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, le percentuali di cui sopra potranno essere incrementate fino ad un massimo del 20,1 per le Province e del 15,8% per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

- rammenta che la competenza mista è costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
- rammenta inoltre che gli obiettivi annuali degli Enti Locali sono ridotti di una misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 7 del Dlgs. n. 149/11, operata a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno, ed a valere sui trasferimenti erariali per gli Enti delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- evidenzia che, dal saldo finanziario di competenza mista, devono essere escluse:

- le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'Ente Locale con oneri a proprio carico. A tal fine, gli Enti interessati sono tenuti a presentare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale;
- gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali in relazione allo svolgimento dei "Grandi eventi" rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile;
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Ue e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni, sebbene l'esimente non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, la somma corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- le risorse trasferite dall'Istat e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del Censimento generale della Popolazione previsto dall'art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, e del 6° Censimento dell'Agricoltura previsto dal comma 6, lett. a), dello stesso art. 50;
- per i Comuni dissestati della Provincia de L'Aquila, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di Euro annui; con Dm. Interno, di concerto con il Mef da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun Ente Locale;
- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con Dpcm., su proposta del Mef, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Dlgs. n. 85/10;
- nel 2013 e 2014, le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con Decreto ministeriale finanziate da una quota del "Fondo infrastrutture" pari a 250 milioni di Euro, riconosciuta agli Enti Locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in Società esercenti

"servizi pubblici locali di rilevanza economica" diverse dal "Servizio idrico" che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013, come previsto dall'art. 5, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11.

- sottolinea che gli Enti nel corso del 2013 dovranno tener conto anche delle variazioni disposte da apposite Deliberazioni regionali in relazione alle diversità di situazioni finanziarie esistenti ("Patto regionalizzato").

Il revisore evidenzia altresì che gli adempimenti di competenza dell'Organo di revisione concernenti la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità (e dei quali il sottoscritto risponde personalmente), riguardano, in primis, il momento di approvazione del Bilancio di previsione, in base al quale le previsioni di entrata e di uscita della competenza, insieme alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, garantiscano il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.

Tutto ciò premesso, il revisore dà atto che il Bilancio di previsione 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 sono formulati, come evidenziato nel prospetto redatto dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente ed allegato al Bilancio di previsione.

In merito a ciò, il revisore ricorda che, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi dei saldi finanziari, 2 ulteriori casi costituiscono inadempimento al Patto di stabilità interno:

- la mancata trasmissione della certificazione sulla verifica del rispetto del Patto entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo;
- la mancata comunicazione del prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatici del Patto;

e rammenta che, nel caso di mancato rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2013 e seguenti, l'art. 31, comma 21, della Legge n. 183/11 prevede in primo luogo la restrizione sui prelevamenti di tesoreria per i casi in cui non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Ue, ed il comma 26 conferma quanto disposto in materia di sanzioni dall'art. 7, comma 2 e seguenti, del Dl. n. 149/11:

- a) assoggettamento ad una riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo" in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo rendiconto. In caso di in capienza dei predetti fondi, gli Enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'art. 17, lettera e), della Legge n. 42/09, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- b) divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, si precisa, in linea con la normativa vigente, che essi devono essere corredati da apposita

attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;

- d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'art. 82 del Tuel (Dlgs. n. 267/00), apportando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al Responsabile del "Servizio Economico-finanziario", una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

L'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il Patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'Ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sfioramento del Patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'Ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.

Occorre ricordare che gli effetti finanziari delle sanzioni, in tema di spesa corrente e di spesa di personale, non concorrono al perseguimento degli obiettivi di Patto dell'anno successivo.

Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del Patto di stabilità interno.

Inoltre, il Revisore attesta che non sono previsti nel 2013 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell'Ente approvato.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese.

Più nel dettaglio, quattro sono le procedure da attivare a cura dell'Ente Locale in attuazione della Direttiva 2000/35/CE Parlamento europeo e Consiglio 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il D.Lgs. n. 231/02:

- 1) l'adozione, entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, delle "opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione;
- 2) l'obbligo di "accertamento preventivo", a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- 3) l'adozione, da parte dell'Amministrazione locale, delle "opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;
- 4) lo svolgimento dell'attività di "analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'art. 9, comma 1-ter, del Decreto - legge n. 185/08", con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie (adempimento questo da cui sono escluse le Regioni e le Province autonome, per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica), i cui risultati saranno illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato art. 9, e per gli Enti Locali allegati alle relazioni previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della Legge n. 266/05 (questionari del "controllo collaborativo" compilati ed inviati alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti da parte del Revisore).

L'art. 12 del Dl. n. 201/11, nell'ambito della normativa antiriciclaggio vieta, a partire dal 1° gennaio 2012, l'utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1.000 Euro.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto altresì che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 500 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste delle entrate correnti, il Revisore, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente e considerate le profonde innovazioni introdotte nel 2012, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria - Imu

Il Revisore ricorda:

- che l'art. 13 del Dl. n. 201/11 anticipa in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria;

In proposito, si segnala che:

- la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, da calcolarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale A e nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della Categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel Gruppo catastale B e nelle Categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per gli altri fabbricati classificati nel Gruppo catastale D;
- 55 per i fabbricati classificati nella Categoria catastale C/1.

- per i terreni agricoli, invece, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;

- l'aliquota di base è dello 0,76% sulla rendita catastale, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con Deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;

- per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 0,4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino allo 0,2%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è disposta un'aliquota ridotta dello 0,2%, con la possibilità per i Comuni di diminuirla ulteriormente fino a 0,1 punti percentuali;

- i Comuni possono ridurre l'aliquota base (0,76%) fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires o locati;

- dall'Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 Euro (aumentata per gli anni 2012 e 2013 di ulteriori Euro 50 per ciascun figlio residente di età non superiore ad anni 26) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'Imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed in tal caso, il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta

detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 504/92 ("Riduzioni e detrazioni Ici");

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis del Dlgs. citato (casi di separazione legale o annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/96 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

- è riservata a favore dello Stato una quota dell'Imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base al netto delle detrazioni, le cui modalità di versamento saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

- che con la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/Df, il Mef ha fornito ampi chiarimenti e note esemplificative in merito all'applicazione dell'Imposta;
- che l'esenzione dell'applicazione dell'Imposta agli Enti non commerciali è applicabile solo per gli immobili adibiti a specifiche attività e solo nel caso in cui queste vengano svolte con modalità non commerciali (art. 91-bis del Dl. n. 1/12);
- che i termini per l'approvazione del primo Regolamento Imu sono scaduti in data 31 ottobre 2012, termine ultimo entro il quale dovevano essere stabilite le aliquote e le detrazioni da applicarsi per l'esercizio 2012;

In merito all'Imu, il Revisore ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2013 risulta in linea con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente;

Tenuto conto delle predette motivazioni, il revisore ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tares [Tarsu/Tia]

Il Revisore ricorda:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è prevista l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni stessi;
- che conseguentemente, a partire dalla suddetta data, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria;
- che la disciplina dell'applicazione del Tributo è approvata con regolamento dal Consiglio comunale, con il quale occorre disciplinare:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- che il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo e che il Tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie
- che la Tares dovrà pagarsi per anno solare sulla superficie dell'immobile calcolata all'80% e sulla base delle attività svolte; per le unità immobiliari a destinazione "speciale" (capannoni industriali, Categorie catastali D ed E) la superficie da calcolare è quella calpestable;
- che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- che i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
- che alla tariffa sopra commentata si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio comunale modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato;
- che il Comune, con Regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorano, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

- che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- che, nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ed il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;
- che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tares;
- che la Tares è versata esclusivamente al comune; il versamento per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno).

In merito alla Tares, il Revisore:

- ha verificato la previsione complessiva del gettito Tares 2013, iscritta in bilancio;
- considerato la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso dell'anno 2013, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai primi versamenti che saranno effettuati nel 2013;
- e, tenuto conto delle suddette indicazioni, ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e dalla Regione

Il Revisore preliminarmente ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, il "Fondo sperimentale di riequilibrio" è determinato in relazione anche al gettito Imu. L'applicazione dell'Imu a disciplina base, nelle espresse previsioni di legge, dovrà avvenire a parità di risorse disponibili, sia per l'insieme dei Comuni che per ciascun Ente. In proposito il Legislatore ha previsto che il "Fondo sperimentale di riequilibrio" ("Fsr") venga ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'Imu, rispetto al gettito dell'Ici. Anche la Compartecipazione Iva-Irpef è incorporata nel "Fsr" e non è più prevista la territorializzazione del relativo gettito (art. 13, comma 18, Dl. n. 201/11).

Il "Fondo sperimentale di riequilibrio" per i Comuni è, tra l'altro, alimentato:

- a) dal 30% dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili;
- b) dal 30% delle Imposte ipotecarie e catastali, ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad Iva;
- c) dal gettito Irpef relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario;
- d) dal gettito dell'Imposta di registro e dell'Imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili;
- e) dal 30% dei Tributi speciali catastali;

- f) dal 30% delle Tasse ipotecarie;
- g) dal 21,7% per il 2011 e dal 21,6% a decorrere dal 2012, della quota del gettito derivante dalla "cedolare secca" sugli affitti, introdotta e disciplinata dall'art. 3 del Dlgs. n. 23/11.

Sono stati fiscalizzati e ricompresi "Fondo sperimentale di riequilibrio" anche:

- i trasferimenti erariali per i Comuni di cui ai commi 39 e 46, dell'art. 2, del Dl. n. 262/06 (art. 13, comma 13, del Dl. n. 201/11),
- le sanzioni, i recuperi, le riduzioni o limitazioni sui trasferimenti erariali soppressi (art. 20, comma 16, del Dl. n. 98/11).

Infine tale fondo subisce una riduzione in applicazione dell'art. 28, commi 7 e 9, del Dl. n. 201/11; la ripartizione di tale riduzione avviene in proporzione alla distribuzione territoriale dell'Imposta municipale propria sperimentale, mentre per le Province la riduzione è ripartita proporzionalmente.

Tenuto conto di quanto sopra, il Revisore ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicabili in termini di decurtazione dai trasferimenti erariali di quote spettanti in caso di inadempienza di specifici obblighi comunicativi in materia di partecipate (commi 587-591 della "Finanziaria 2007"), della sanzione della sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno in cui avviene l'inosservanza nel caso in cui l'Ente Locale non provvedano a comunicare al Mef i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza (comma 170 della "Finanziaria 2007") e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno (art. 1, comma 119, Legge n. 220/10);
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate da servizi scolastici, servizi per l'infanzia, attività culturali, servizi sportivi e servizi sociali

Il Revisore dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2013, che sono state approvate dalla Giunta:

Il Revisore dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione alle spese, l'Ente applica i

"criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'art. 59, comma 53, della Legge n. 449/97 e successive modificazioni.

Proventi da beni dell'Ente

Il Revisore dà atto che l'Ente non ha patrimonio locato o dato in concessione.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

Il Revisore dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2013:

- ha tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese, recate dall'art. 1, del Dl. n. 2/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/10;
- ha tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10;
- ha tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10;

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, il Revisore, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

Il Revisore dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- tenendo conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il mantenimento della dinamica retributiva e occupazionale come disposto dal comma 557, dell'art. 1, della Legge n. 296/06, e delle indicazioni della Corte dei conti contenute nelle Deliberazione n. 10 del 18 giugno 2012, concernente le "Linee guida" a cui devono attenersi gli Organi di revisione nella predisposizione della Relazione al bilancio di previsione 2012 e della Relazione al rendiconto della gestione 2011 (Questionari), ed anche nella Deliberazione Sezione Autonomie Corte Conti 9 novembre 2009, n. 16;

<u>spesa impegnata o prevista</u>	Rendiconto 2008	Rendiconto 2010	Rendiconto 2011	Previsione assestata 2012	Var. % 12/11	Previsioni 2013
Spese personale (int. 1)	730.687,00	730.687,00	730.753,10	719.034,28	-1,60	657.288,00
Altre spese personale (int. 3)	0,00	0,00	0,00	290,00	-100,00	0,00
Irap (int. 7)	47.280,00	47.280,00	44.161,12	40.479,09	-8,34	38.891,00
Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Totale spese personale (A)	777.967,00	777.967,00	774.914,22	759.803,37	-1,95	696.179,00
- componenti escluse (B)	234.290,00	234.290,00	237.871,61	206.513,33	-13,18	0,00
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	543.677,00	543.677,00	537.042,61	553.290,04	3,03	696.179,00
Totale spesa corrente (C)	0,00	0,00	2.690.620,87	2.783.782,21	3,46	2.589.638,00
Incidenza spesa personale su spesa corrente (A/C) (art. 76, comma 7, del Dl. n. 112/08)	0,00	0,00	28,80	27,29	-3,57	26,88

- L'Ente ha tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- L'Ente ha tenuto conto dell'art. 36, del Dlgs. n. 165/01 in materia di lavoro flessibile;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11;
- L'Ente ha rispettato quanto disposto dall'art. 76, commi 4 e 7, del Dl. n. 112/98, convertito in Legge n. 133/98 e s. m. i. ;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/10;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 9, del Dl. n. 78/10, come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183/11;
- L'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 17, commi da 10 a 13, del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/09, relativamente alla stabilizzazione di personale, per il triennio 2010-2012;
- tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- L'Ente non ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alle situazioni finanziari, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01;

- tenendo conto che, ai sensi del comma 79, dell'art. 1, della Legge n. 247/07, a partire dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/95 - tra cui i collaboratori coordinati e continuativi e i prestatori di lavoro autonomo occasionale qualora abbiano superato il limite di 5.000 Euro di cui all'art. 44 della Legge n. 326/03 - che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura pari al 28%, mentre per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata al 19%.
- tenendo conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- tenendo conto dell'invarianza della spesa per il personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, calcolata al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap e al netto degli aumenti contrattuali ai sensi del comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, e s.m.i.;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di spesa per lavoro flessibile, delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10;
- l'Ente ha tenuto conto dell'art. 36, del Dlgs. n. 165/01 in materia di lavoro flessibile;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di trattamento economico complessivo dei dipendenti, dell'art. 9, comma 1, del Dl. n. 78/10, convertito in Legge n. 122/10
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento di riduzione e riqualificazione della spesa, di quanto prescritto all'art. 16, del Dl. n. 98/11, come convertito con Legge n. 111/11;
- l'Ente ha/non ha rispettato quanto disposto dall'art. 76, comma 7 (fatta eccezione per il secondo e l'ultimo periodo), del Dl. n. 112/08, convertito in Legge n. 13/08;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di contenimento della spesa di personale, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 7 a 10, del Dl. n. 78/10;
- l'Ente ha/non ha tenuto conto, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di quanto prescritto all'art. 6, del Dl. n. 78/10;
- l'Ente ha tenuto conto, in materia di processi di razionalizzazione delle spese di funzionamento, di quanto disposto dall'art. 6-bis del Dlgs. n. 165/01;

Il Revisore evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre	2011 posti in dotazione organica	2011 personale in servizio	2012 posti in dotazione organica	2012 personale in servizio	2013 Personale in servizio (programmazione)	2013 personale in servizio (previsione)
Direttore generale	0	0	0	0	0	0
Segretario comunale	0	0	0	0	0	0
dirigenti a tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0
dirigenti a tempo determinato	0	0	0	0	0	0
personale a tempo indeterminato	17	17	17	16	17	16
personale a tempo determinato	0	0	0	1	0	0
Totale dipendenti (C)	17	17	17	17	17	16
costo medio del personale (A/C)	€ 45.583,19	€ 45.583,19	€ 44.694,32	€ 44.694,32	€ 40.951,71	€ 43.511,19
costo del personale pro-capite (A/popolazione al 31 dicembre)	€ 300,8	€ 300,8	€ 297,8	€ 297,8	€ 272,9	€ 272,9
incidenza sulle spese correnti (A/spese correnti)	24,8 %	24,8 %	23,7 %	23,7 %	25,7 %	25,7 %

Contrattazione integrativa

Il Revisore dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- è stato costituito il "Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa" per l'anno 2012, con atto del 05/12/2012;
- che le risorse del Fondo sono contenute entro le corrispondenti risorse previste nell'anno 2010, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- che la consistenza del fondo sono state ridotte sia in termini assoluti che in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che le risorse del fondo per l'anno 2012 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

Il Revisore, ricordate le rilevanti modifiche alla previgente disciplina in materia, disposte:

- dall'art. 5, del Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 convertito, con modificazioni, con la Legge 1° agosto 2003, n. 212;
- dall'art. 22, comma 1, della Legge n. 69/09;
- dell'art. 7, commi 1 e 2, del Dl. n. 52/12, convertito con Legge n. 94/12;

- dell'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
e posta l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi da 157 a 160, della Legge n. 266/05,
nonché sulle disposizioni recate dall'art. 2, commi 225, 226 e 227 della Legge n. 191/09 - "*Finanziaria 2010*",

evidenza:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, del Dpr. n. 207/10;
- che gli Enti Locali sono tenuti, in subordine a quanto disposto al punto precedente, a fare ricorso alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal Dpr. n. 194/96, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Interessi passivi

Il Revisore dà atto che l'Ente nell'esercizio 2012:

- non prevede di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria;
- ha correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati;

Imposte e tasse

Il Revisore dà atto che l'Ente:

svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni e che per le stesse viene tenuta regolare contabilità ai fini Iva:

- Mense scolastiche
- Assistenza domiciliare
- Soggiorni climatici

Fondo di riserva

Il Revisore dà atto che l'importo previsto per il Fondo di riserva è pari al 0,64 % del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il Revisore, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

sono congrue le somme iscritte in bilancio.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il Revisore, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7 della Legge n. 166/02 ;
 - sono stati adottati dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di Euro, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di Euro dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4 della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del Bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 516.456,90, è stata prevista/non è stata prevista la predisposizione di un apposito piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Il revisore dà atto che la Relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 predisposta secondo il modello approvato con il DPR. n. 326/98:

- contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente;
- contiene l'analisi delle risorse finanziarie di cui l'Ente prevede di disporre e le dimostrazioni circa la congruità di tali previsioni;
- contiene:
 - una descrizione dei programmi che si intendono perseguire;
 - una elencazione delle risorse umane e strumentali che si prevede di utilizzare in coerenza con i programmi e le scelte operate;
 - l'elencazione delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora realizzate in tutto o in parte.

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015

Il Revisore dà atto che il Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, di cui all'art. 171 del Dlgs. n. 267/00, predisposto dalla Giunta secondo il modello approvato con il Dpr. n. 194/96 e la Relazione previsionale e programmatica:

- prevedono un puntuale e coerente sviluppo nel triennio dell'andamento delle entrate e delle spese; che, per quanto riguarda in particolare le spese:
 - prevedono un andamento nel triennio della spesa di personale coerente con quanto previsto dalla Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - prevedono un andamento della spesa per interessi passivi su mutui coerente con quanto previsto dal programma triennale delle opere pubbliche.
 - prevedono un andamento della spesa coerente con il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla Legge n. 109/94, art. 14, n. 11;
- che, per quanto riguarda le entrate:
 - prevedono un andamento delle entrate per permessi a costruire coerente con gli strumenti urbanistici e i relativi piani di attuazione;
 - prevedono un andamento delle entrate coerente con il piano di alienazione delle aree e dei fabbricati;

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Revisore dà atto:

che nei servizi per conto terzi non sono state previste impropriamente nell'anno 2012 spese classificabili al titolo I o al titolo II

➤ che l'Ente si è dotato di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 286/99:

del controllo di regolarità amministrativa e contabile

del controllo di gestione

della valutazione della dirigenza

della valutazione e del controllo strategico

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal D.Lgs. n. 286/99, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198 bis, del Tuel;

a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

Il Revisore

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2013 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il Revisore

Addì _____

